

Da "ragioneria@pec.comune.buccino.sa.it" <ragioneria@pec.comune.buccino.sa.it>

A "campania.controllo@corteconticert.it" <campania.controllo@corteconticert.it>

Data lunedì 11 aprile 2016 - 09:33

Relazione risultati piano operativo razionalizzazione società partecipate.

In allegato si trasmette la relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie del Comune di Buccino (SA). *rag. Ernesto Cruoglio - responsabile servizio finanziario*

Allegato(i)

20160411091448352.pdf (313 Kb)

Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno

Prot. 252/ DEL 08 APR. 2016

Alla Corte dei Conti della Regione Campania
Sezione regionale di controllo
Via Ammiraglio F. Acton, 35
80133 NAPOLI
p.c. Al Consiglio Comunale

SEDE

invio
TRAMITE MAIL

OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

PREMESSO CHE:

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "Coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" gli Enti Locali avviano un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, tenendo in considerazione una serie di criteri di analisi;

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali guida per procedere alla stesura del piano/processo di razionalizzazione:

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al proseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quelli dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenerne i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative renumerazioni;

Tanto premesso in ottemperanza a quanto sancito dall'ultimo capoverso del comma 612, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il sottoscritto Sindaco del Comune intestato espone la seguente relazione.

In seguito alla emanazione della norma questa amministrazione ha adottato i seguenti atti:

1. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, del 29.12.2015;

I principi a cui si è ispirata l'azione di questa amministrazione, contenuti nella norma di che trattasi sono stati:

1. (comma. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

- *Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*

- *Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.*
- *Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.*
- *L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.*
- *In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% doveva essere riconosciuto il diritto di prelazione.*

Come è riscontrabile nel piano allegato gli obiettivi posti da conseguire entro il 31/12/2015 attraverso la deliberazione del consiglio Comunale n. 21, del 29.12.2015, che potessero prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, erano i seguenti:

1) GAL TANAGRO S.C.A.R.L.

Loc. Braida 84021 BUCCINO (SA)

Forma giuridica: Società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro;

Oggetto Sociale: promuove lo sviluppo e la realizzazione di progetti a vantaggio di tutti i soci, degli Enti Locali partecipi.

Capitale Sociale Euro 10.320,00;

Quota Sociale 7.5%

La società essendo stata costituita esclusivamente per fini mutualistici, concentra le proprie iniziative a sostegno dello sviluppo economico e sociale dei partecipanti al GAL.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria nella società, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione.

OLTRE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA A SUO TEMPO VERSATA NON RISULTANO ULTERIORI COSTI A CARICO DELL'ENTE

2) SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.

Via Ponte Oliveto C/O Comunità Montana 8420 Oliveto Citra (SA)

Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata;

Oggetto Sociale: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (soggetto Responsabile del Patto Sele Tanagro).

Capitale Sociale 12.276,00

Quota Sociale 4,51%

OLTRE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA A SUO TEMPO VERSATA NON RISULTANO ULTERIORI COSTI A CARICO DELL'ENTE

La società già SPA ora SRL sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo Economico (infrastrutture) svolge attività di assistenza Tecnica e gestionale del Patto Territoriale Sele Tanagro;

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione, ed al fine di non vanificare i risultati conseguiti nella promozione dello sviluppo produttivo dell'Area del Sele e del Tanagro in quanto essa deve assicurare, per volontà espressa dalle Amministrazioni Locali partecipate, le attività fino alla completa rendicontazione e liquidazione finale degli interventi gestiti sia in ambiente pubblico che privato.

Società in Hause:

VOLCEJ SERVIZI S.R.L.

VIA 16 SETTEMBRE 1943 SC – 84021 BUCCINO (SA);

Forma Giuridica: Società a Responsabilità Limitata;

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 04679440653
N.REA 384864

Capitale Sociale Euro 10.000,00 versato per Euro 10.000,00

Quota di partecipazione del Comune di Buccino 100 %.

Oggetto sociale: manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile del comune di Buccino e l'esecuzione dei servizi di interesse generale dell'ente.

ASPETTI CONTABILI:

dalla relazione redatta dall'amministratore ex articolo 2487 bis comma terzo si evince che la società ha un valore patrimoniale attivo pari ad euro 103.093,00, di cui euro 2.379,73 rappresentato da credito IVA. Parimenti dalla apertura della fase di liquidazione, previa conferma dei valori dell'attivo sopra citati, emerge uno stato passivo contenente debiti correnti per euro 71.369,67; di cui euro 20.677,21 appostati per prudenza nel fondo oneri di liquidazione ed euro 11.046,12 corrispondenti al capitale netto di liquidazione;

Il predetto liquidatore ha comunicato di essere in condizioni di procedere in questi giorni alla stesura del bilancio finale di liquidazione provvedendo al suo deposito entro il mese di aprile da cui decorreranno i tre mesi al termine dei quali la società sarà dichiarata estinta.

Altre partecipazioni e associazionismo

La partecipazione a Consorzi o altre "forme associative", di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non rientrano nella casistica disciplinata dalla normativa in argomento.

Responsabile pro- tempore del procedimento di razionalizzazione è il Rag. Ernesto Cruoglio.

Il presente documento, viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Campania e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'area 'Amministrazione Trasparente, sottosezione di 1° livello denominata: "enti controllati" – società partecipate.

Buccino, 31 marzo 2016



Il Vice Sindaco

Giuseppe Diego BASTA



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29/12/2015

OGGETTO: Società partecipata; Provvedimenti.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,07 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 23/12/2015 prot. 8807 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il dott. Nicola Parisi - Sindaco
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Giuseppe Diego BASTA	X	
3	Maria TRIMARCO	X	
4	Francesco FARAO	X	
5	Domenico SENATORE	X	
6	Gerardina SALIMBENE	X	
7	Giuseppe POETA	X	
8	Nunzio ELIA	X	
9	Francesco FERNICOLA	X	
10	Gregorio FISCINA	X	
11	Mario FREDA	X	
Totale		11	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott. Salvatore Tiano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Presidente.

Interviene il Consigliere Fiscina in merito alle Società Partecipate mi interessava sapere lo stato di salute:

la Società in House Volcei Servizi s.r.l. è stato un vero disastro finanziario per le casse comunali e dobbiamo stare lontani da Consorzi inutili;

Interviene il Consigliere Farnicola in qualità di Capogruppo di opposizione, noi dobbiamo avere una Società che si occupa di questo territorio siamo contrari al proliferare di queste Società;

Interviene il Presidente, il quale riferisce che il Piano Cottarelli riguarda delle Società che erano servizi diretti ed indiretti.

Per quanto riguarda il GAL il Comune di Buccino ha ricevuto determinati finanziamenti per le finalità ai progetti presenti ed il Comune non interviene con le proprie risorse finanziarie.

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 - il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 - la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
 - i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
 - suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
 - la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).
- Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è stato predisposto con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
 - una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta;
 - le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano;
 - la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;
 - il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni;
 - il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione "propositiva" di cui all'art. 48 comma, 2 del TUEL, e sottoporlo al Consiglio comunale;

Visto il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" allegato al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Fiscina, Fernicola e Freda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale;

3) Di disporre:

- la trasmissione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Fiscina, Fernicola e Freda);

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del TUEL).

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 26 GEN. 2016 reg. al n° _____
 per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 26 GEN. 2016

Il Responsabile Albo Pretorio
 F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to *Dr. Salvatore Tiano*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 26 GEN. 2016



Il Segretario Comunale
F.to *Dr. Salvatore Tiano*

Buccino, 26 GEN. 2016



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Tiano